

- 2) se, nelle condizioni realizzatesi nel presente giudizio, sussista la facoltà ovvero l'obbligo, come ritenuto da questo Collegio, di sottoporre la questione alla Corte di giustizia.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 35, pag. 1).

Ricorso proposto il 30 settembre 2014 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-454/14)

(2014/C 448/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin, E. Sanfrutos Cano e D. Loma-Osorio Lerena, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che non avendo adottato, per nessuna delle discariche indicate al punto 26 del presente ricorso (discariche per rifiuti non pericolosi di Ortuella, nei Paesi Baschi, e di Zurita e Juan Grande, nelle Canarie), le misure necessarie per esigere dall'ente gestore l'elaborazione di un piano di condizionamento e garantire l'esecuzione completa di detto piano conformemente ai requisiti della direttiva, ad eccezione di quelli figuranti al punto 1 dell'allegato I, entro un termine di otto anni a decorrere dalla data cui si riferisce il paragrafo 1 dell'articolo 18 della direttiva 1999/31/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, il Regno di Spagna non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti rispetto a ciascuna delle discariche menzionate, in forza dell'articolo 14, lettera c), di detta direttiva.

- Dichiarare che non avendo adottato, per nessuna delle discariche indicate al punto 37 del presente ricorso [9 discariche per rifiuti non pericolosi [Vélez Rubio (Almería), Alcolea de Cinca (Huesca), Sariñena (Huesca), Tamarite de Litera (Huesca), Somontano — Barbastro (Huesca), Barranco de Sedases (Fraga, Huesca), Barranco Seco (Puntallana, La Palma), Jumilla (Murcia) e Legazpia (Guipuzkoa)] e 19 discariche per rifiuti inerti [Sierra Valleja (Arcos de la Frontera, Cadice), Carretera Pantano del Rumbiar (Baños de la Encina, Jaén), Barranco de la Cueva (Bélmez de la Moraleda, Jaén), Cerrajón (Castillo de Locubín, Jaén), Las Canteras (Jimena e Bedmar, Jaén), Hoya del Pino (Siles, Jaén), Bellavista (Finca El Coronel, Alcalá de Guadaira, Siviglia), El Patarín (Alcalá de Guadaira, Siviglia), Carretera de Arahal-Morón de la Frontera (Arahal, Siviglia), Carretera de Almadén de la Plata (Cazalla de la Sierra, Siviglia), El Chaparral (Écija, Siviglia), Carretera A-92, KM 57,5 (Morón de la Frontera, Siviglia), Carretera 3118 Fuente Leona — Cumbres mayores (Colina Barragona, Huelva), Llanos del Campo (Grazalema — Benamahoma, Cadice) Andrada Baja (Alcalá de Guadaira, Siviglia), Las Zorreras (Aldeira, Granada), Carretera de los Villares (Andújar, Jaén), La Chacona (Cabra, Cordova) e el Chaparral — La Sombrerera (Puerto Serrano, Cadice)]] le misure necessarie per chiudere quanto prima possibile, con riferimento a quanto disposto alla lettera g) dell'articolo 7 e all'articolo 13 della direttiva 1999/31, gli impianti non autorizzati, ai sensi dell'articolo 8 della stessa, a proseguire le proprie attività, il Regno di Spagna non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti rispetto a ciascuna delle discariche menzionate in forza dell'articolo 14, lettera b), di detta direttiva.

- Condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le indagini condotte dalla Commissione nel corso del procedimento di infrazione 2001/2071 e l'esame delle risposte delle autorità spagnole hanno permesso di evidenziare l'inadempimento degli obblighi di cui alla direttiva 1999/31 menzionati nella lettera di messa in mora, incombenti al Regno di Spagna in forza dell'articolo 14, lettere a) e c), della direttiva 1999/31, e in forza dell'articolo 14, lettera b), della medesima.

Il presente ricorso riguarda inoltre la discarica sita in Barranco de Sedases, oggetto del procedimento di infrazione 2012/4068, che si aggiunge al precedente, considerato che il Regno di Spagna, con riferimento a tale discarica, è rimasto inadempiente agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 14, lettera b), della direttiva 1999/31.

L'analisi di tali risposte ha permesso alla Commissione di escludere dal procedimento 45 discariche che, o non possono considerarsi quali discariche esistenti al 16 luglio 2001, oppure sono state autorizzate e condizionate in conformità al disposto della direttiva 1999/31. Tuttavia, poiché la situazione di inadempimento persiste, in quanto le autorità spagnole in diversi casi non hanno adottato le misure necessarie ad esigere dall'ente gestore l'elaborazione di un piano di condizionamento e garantire l'esecuzione completa di tale piano conformemente ai requisiti della direttiva, né hanno adottato, in altri casi, le misure necessarie a chiudere il prima possibile gli impianti non autorizzati a continuare l'attività, il Regno di Spagna risulta inadempiente agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'articolo 14, lettere c) e b), della direttiva 1999/31, pertanto la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

⁽¹⁾ GU L 182, pag. 1.

Impugnazione proposta il 29 settembre 2014 da H avverso l'ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 10 luglio 2014, causa T-271/10, H/Consiglio e a.

(Causa C-455/14 P)

(2014/C 448/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: H (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza del Tribunale del 10 luglio 2014, causa T-271/10, H/Consiglio e a., nella parte in cui respinge la domanda della ricorrente diretta all'annullamento della decisione del 7 aprile 2010, firmata dal capo del personale dell'EUPM, con cui la ricorrente è stata riassegnata al posto di «Criminal Justice Adviser — Prosecutor» presso l'ufficio regionale di Banja Luka (Bosnia-Erzegovina) e, ove necessario, della decisione del 30 aprile 2010, firmata dal capomissione, di cui all'articolo 6 della decisione 2009/906/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2009, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina ⁽¹⁾ nonché, in secondo luogo, la domanda di risarcimento dei danni;